

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 568 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto TUVERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO TUVERI, iscritto al Settore Tecnico (codice n. 48857), tesserato all'inizio della stagione sportiva 2016-2017 per la A.S.D. ATLETICO GRIFONE, poi dimessosi il 26.10.16 ed all'epoca dei fatti svolgente attività per la A.S.D. REAL AURELIO, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 41 comma 1 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver preso parte all'iniziativa "Jucar a Futbol" organizzata il 7.6.17 dalla A.S.D. REAL AURELIO, a cui ha partecipato il calciatore minorenne APA Gabriele seppur in difetto di previo nulla osta da parte della Società A.S.D. ATLETICO GRIFONE con cui era all'epoca tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto TUVERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Roberto TUVERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini